

PIACENZA CITTA' E IL CONTRIBUTO DI BONIFICA

I diversivi est e ovest non legittimano la tassa

Importanti principi di diritto affermati dal Tribunale di Piacenza nella causa contro il Consorzio di bonifica vinta dalla Provincia

Il nostro quotidiano ha già dato (con il risalto che meritava) la notizia che l'Amministrazione provinciale ha vinto la causa dalla stessa intentata contro il Consorzio di bonifica di Piacenza, ottenendo la condanna di quest'ultimo a restituire i contributi riscossi. Ma la sentenza ottenuta dalla Provincia (che era assistita dall'avv. Giuseppe Manfredi) - sottolinea una nota della Confedilizia di Piacenza - merita di essere segnalata, oltre che per il suo risultato, in special modo per i principi di diritto che in essa il Tribunale (giudice dott. Coderoni) afferma. A parte gli immobili della Provincia per i quali il Tribunale non ha rilevato alcun tipo di beneficio (Magazzino Galleana e Sede della Protezione civile, istituti tecnici Tramello e Raineri, Fondo agricolo Barattiera, Comando Carabinieri di Bobbio, Strada provinciale Borgonovo-Ziano), è infatti importante evidenziare che per un gruppo di immobili sempre della Provincia (tendenzialmente tutti quelli siti nell'ambito territoriale del Comune di Piacenza) il Tribunale ha ravvisato l'esistenza solo di un beneficio generale e mediato o potenziale (e quindi non suscettibile di legittimazione) e quindi non suscettibile di legittimazione. Gli immobili interessati sono i seguenti: Comando Provinciale Vigili del fuoco; Palazzo Provincia di via Garibaldi e Prefettura; Palazzo Provincia via Mazzini; Istituto Romagnosi; Comando Carabinieri via Beverara; Istituto Marconi; Magazzini Caccia e Pesca; Magazzino segnaletica; campi sportivi. Il Consulente tecnico ing. Enrico Montanari - dice la sentenza - ha ritenuto l'esistenza di tre tipologie di beneficio: uno, da lui definito come «generale e mediato» da opere di terza, relativo al fatto che tutti gli immobili indicati scaricano le loro acque reflue nelle fognature di proprietà comunale, che poi, mediante una serie di collettori, si immettono in un canale di proprietà demaniale, attualmente in consegna al Consorzio Bacini Tidone e Trebbia; altro tipo di beneficio, definito dal CTU generale attuale, deriverebbe dalla presenza dei già citati e descritti «diversivi» est ed ovest, all'interno del cui perimetro gli immobili in esame sono pienamente ricompresi; la terza tipologia di beneficio, infine, è definita dal CTU potenziale e deriverebbe dall'attività di studio, progettazione e iniziative varie volte a migliorare la qualità delle opere e quindi dei servizi forniti al territorio. Il giudice dott. Coderoni ha stabilito nella sua sen-

tenza (n. 259/10) che nessuna delle tre tipologie di beneficio individuate integra gli estremi del beneficio specifico e diretto che la giurisprudenza richiede per l'insorgenza dell'onere contributivo a favore del Consorzio di bonifica. Quanto al c.d. beneficio generale mediato il CTU ha infatti detto che tale beneficio consiste nell'utilità dello scarico delle acque reflue che vengono dagli edifici in esame scaricate direttamente nelle fognature del Comune (gestite dalla TESA), e poi «a sua volta, la fognatura a servizio di questa zona della città, si immette nel Collettore Rifiuto, che risulta essere di proprietà comunale fino alla zona di prossimità della ferrovia. Successivamente il medesimo collettore, a partire dalla ferrovia e così fino all'impianto idrovoce della Finarda, diventa canale di proprietà del demanio pubblico dello stato attualmente in consegna al Consorzio Bacini Tidone e Trebbia». Pertanto, appare chiaro - continua il Tribunale - come il rapporto (e la conseguente utilità) di scarico delle acque si instauri direttamente tra gli immobili e l'impianto fognario comunale e, poi, tra quest'ultimo ed il canale consortile, il quale rappresenta il tratto di unione tra le fognature comunali ed il fiume Po, ultima tappa delle acque reflue convogliate dagli edifici; peraltro, il rapporto tra immobili e canali consortili è, per così dire, doppiamente indiretto, perché le acque vengono scaricate prima nel tratto di fognatura specifica per l'immobile (o per la zona), che poi viene convogliata in un primo collettore generale, ancora comunale e, solo al termine di questo, nel tratto di canale consortile. E' evidente, perciò, che tale tratto di canale rappresenta lo scarico finale dell'intero sistema fognario (o, per lo meno, di

quello che interessa una certa fetta del territorio cittadino), sicché lo stesso è al servizio, non già dei singoli immobili (o di un insieme cittadino), (o di un insieme comunque individuato di essi), bensì è al servizio dello stesso sistema fognario comunale (che, come rilevato dal CTU, non potrebbe correttamente svolgere la sua funzione senza l'ultimo collettore consortile); ne consegue che i canali consortili in oggetto si pongono al servizio dell'intera collettività urbana, realizzando un'utilità diffusa, senza alcun beneficio specifico per i singoli immobili. Quanto al beneficio definito dal CTU generale ed attuale, derivante dall'essere gli immobili de quibus ricompresi nel perimetro di influenza dei due diversivi est ed ovest, anch'esso - ha detto ancora il Tribunale - non integra gli estremi della specificità rispetto agli immobili esaminati. Afferma infatti il CTU sul punto che «tali opere sono di notevole importanza per il nucleo urbano di Piacenza (quindi anche per l'immobile preso in esame), in quanto lo proteggono dalle acque esterne, garantendo la salvaguardia degli immobili e delle infrastrutture» (pag. 27, punto a.4.2). E' evidente che, così come descritto dal CTU, si rileva in primo luogo che il suo essere «generale» è riferibile, piuttosto che all'insieme dei beni della Provincia, più latamente a tutto il territorio, sicché lo stesso appare più correttamente definibile come «generico»; invero la sentenza delle Sezioni Unite del 1996 ha sul punto chiarito che «il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare

(anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso», specificando, ancora, che «non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria»; tali precisazioni si stagliano perfettamente al caso di specie, ove il CTU ha rilevato che il vantaggio derivante dalla presenza dei due canali drenanti si riverbera su tutto il territorio urbano e, quindi, solo di riflesso, sugli immobili della provincia compresi in tale territorio, ma solo per il fatto di trovarsi su tale area e non per un rapporto diretto con le opere consortili (come accadrebbe, ad esempio, nel caso di immobili che si trovi ad un livello sottostante a quello delle acque e per il quale il mantenimento di un certo livello ed il continuo drenaggio costituiscono un servizio essenziale). Una simile conclusione comporta perciò la negazione di un qualsiasi vantaggio specifico e diretto nei confronti dei fondi di proprietà dell'ente locale attore, poiché quello descritto dal C.T.U. configura un beneficio di carattere generico ed indiretto. Tanto meno - continua il giudice dott. Coderoni - può integrare gli estremi di un presupposto per la contribuzione il terzo tipo di beneficio, definito potenziale e relativo all'attività di studio e miglioramento delle opere del consorzio. Quanto all'attività di studio ed indagine accertata dal C.T.U. è inidonea a configurare un beneficio diretto e specifico, dal momento che non si traduce in alcun vantaggio, nemmeno potenziale, per i fondi interessati; infatti, perché la contribuzione sia legittimamente imposta a fronte di un vantaggio futuro, occorre

che detto vantaggio non sia meramente astratto od eventuale, ma che sia concretamente desumibile da opere di bonifica effettivamente progettate o in corso di esecuzione (così, Cass. n. 877 del 1984 e Trib. Piacenza, sent. n. 2015 del 7.02.2002) e ciò in ossequio al principio della immediatezza e specificità del beneficio di bonifica, poiché solo in relazione ad opere già in esecuzione o da eseguirsi sicuramente in base a progetti già definiti, può procedersi alla valutazione e alla verifica delle ricadute che tali opere avranno (sia pure al loro termine) sui singoli fondi; quando, invece, come nel caso di specie, lo studio ha carattere generale ed astratto e non è destinato - almeno nell'immediato - a confluire in opere concretamente realizzabili, esso non può dar luogo ad alcuna contribuzione a carico dei proprietari degli immobili, poiché non è possibile accertare, nemmeno a livello di probabilità, la produzione di vantaggi specifici sugli immobili; peraltro, laddove anche si parla di manutenzione o addirittura miglioramento delle opere, tale attività risulterebbe comunque ininfluyente, attesa la sopra vista esclusione di un rapporto diretto delle opere consortili esistenti con gli immobili per cui è causata, sicché anche un loro miglioramento non potrebbe certo creare un'utilità diretta che non c'è. La Confedilizia - nella sua nota di commento - sottolinea l'esemplarità della sentenza, per la sua chiarezza e precisione, e fa presente che essa demolisce anche l'unico argomento finora rimasto al Consorzio per imporre una mole di tributi a condomini e proprietari di casa della città, e cioè che il Consorzio - coi canali diversivi - difenderebbe la città («in caso di diluvio universale, evidenzia ironicamente la Confedilizia) dalle acque provenienti, altrettanto, da suoi canali irrigui. I canali diversivi - come ha detto esattamente il Tribunale - configurano infatti un beneficio «generico», che - secondo la Cassazione - non può dar luogo a contribuzione. E questo, anche senza considerare che il Comune ne reclama da decenni la consegna da parte della Regione (che invece li consegna al Consorzio) dato che la loro manutenzione comporta una spesa - calcolata a suo tempo dai tecnici del Comune - di circa 40mila euro mentre il Consorzio tassa la città, in funzione della gestione di questi canali, per più di 2 milioni di euro all'anno.